



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 25

DEL 09.09.2014

Oggetto:	Approvazione tariffe tassa sui servizi indivisibili (TASI). Anno 2014. -
----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 16.30, nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 05/09/2014, con avviso prot. n° 2697, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco, con l'intervento dei Sigg.:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1. Arca	Monica	x	
2. Antinucci	Paola		x
3. Cau	Gianpiero		x
4. Ginnasi	Carlo	x	
5. Medde	Antonio	x	
6. Mele	Angelo	x	
7. Mele	Assunta	x	
8. Mele	Ignazio	x	
9. Mura	Pietro Paolo	x	
10. Puddu	Maria Bonaria	x	
11. Sanna	William		x
12. Scarpa	Fabio	x	
	TOTALE	09	03

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente, Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

Il Consiglio Comunale

Richiamata la precedente Del. C.C. n° 22, del 09/09/2014, recante: *“Approvazione regolamento imposta unica comunale (I.U.C.). Anno 2014”*, mediante la quale si procedeva con l’approvazione di un unico regolamento comunale, disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il Decreto del 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169, del 23 luglio 2014, il quale ha stabilito l’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che:

- l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;
- per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
 - ❖ servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
 - ❖ servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è, pertanto, possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale individuale;
 - ❖ servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Viste le disposizioni normative in materia e, in particolare:

- la L. 27.12.2013 n. 147 - commi dal 639 al 705 dell’art. 1 - (legge di stabilità 2014), con cui è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: *“Il comune può determinare l’aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”*
- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Preso atto che per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote di IMU e TASI non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, ovvero il 10,6 per mille;

Ravvisata la necessità di stabilire le tariffe relative alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2014;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Prima di passare alla votazione, il capogruppo di opposizione **Mura**, dichiara che il voto del suo gruppo sarà contrario per le motivazioni espresse in sede di approvazione del regolamento disciplinate l’imposta unica comunale (I.U.C.), giusta precedente Del. C.C. n. 22, del 09/09/2014;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 8 voti favorevoli e n° 2 contrari (*Ginnasi-Mura*);

DELIBERA

Di determinare, nel modo seguente, l'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2014:

- ✓ **1 per mille** per le tipologie di fabbricati destinate ad uso abitativo (comprese le abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali, le abitazioni tenute a disposizione o ad uso discontinuo) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- ✓ **0.50 per mille** per le tipologie di fabbricati ad uso non domestico (le unità immobiliari destinate ad esercizi commerciali o ad attività produttive e relative pertinenze);
- ✓ **0.00 per mille** per le tipologie di fabbricati ad uso rurale di proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale (*sono assimilati agli immobili agricoli a titolo principale le costruzioni cedute in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado (genitore/figli)*);

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto e la restante parte del 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dal regolamento comunale;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

	quota in bilancio	quota TASI
servizi sociali (Ass. domiciliare - Servizio Civico Com.le - C.A.S.)	€ 79.468,92	€ 15.000,00
pubblica illuminazione	€ 43.500,00	€ 5.000,00
servizi pubblica istruzione (Scuola Materna e Scuola Obbligo)	€ 40.600,00	€ 10.000,00
urbanistica e gestione del territorio	€ 47.600,00	€ 5.000,00
TOTALE		€ 35.000,00

Di dichiarare, con separata votazione resa con lo stesso risultato precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____.

Norbello, li 10/09/2014

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 10/09/2014

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 10/09/2014

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*